**Risposte a richieste di chiarimenti – n. 3**

**D11.**

**L’art. 8 del disciplinare di gara prevede “E’ ammessa la partecipazione alla gara esclusivamente a soggetti in possesso della attestazione SOA con categoria OS22 classifica III di cui al D.P.R. 207/2010”.**

**….per assicurare il predetto requisito, è possibile costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale tra due imprese, in cui la società in possesso della SOA si occupi in solo ed esclusivamente della prestazione di lavori riconducibili alla OS22 (intesa quindi come categoria scorporabile) e che l’altra impresa si occupi della gestione operativa dell’impianto, senza avere, pertanto, l’attestazione SOA richiesta.**

R11.

Al punto 2.8 Titolo III del Disciplinare di Gara, sono indicate le prescrizioni che i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i Consorzi ordinari ed i GEIE dovranno osservare in merito alla Attestazione SOA. In particolare per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese la dichiarazione sostitutiva di cui al TITOLO II punto 2.8, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere presentata dalla mandataria e dalle mandanti. La classifica di riferimento dovrà essere secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia (DPR 207/2010). **Resta ferma la possibilità di ricorrere all’avvalimento per il requisito SOA.**

**D12.**

**L’art. 1 dell’allegato D al disciplinare di gara stabilisce di conformarsi, nella conduzione dell’appalto, alle normative previdenziali ed assistenziali nonché alle norme e leggi in materia di lavoro.**

**Il CCNL applicabile alla tipologia di servizio da espletare (dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali) del 5 aprile 2008, all’articolo 6 (Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi), prescrive: “l’impresa subentrante assume "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”.**

**Si chiede, pertanto, “se vi è l’obbligo della ditta aggiudicataria del servizio oggetto di gara di assunzione del personale attualmente impiegato nella conduzione dell’appalto”.**

**In caso di risposta affermativa, si chiede, nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, di conoscere il numero degli addetti assunti a tempo indeterminato, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale, la relativa misura percentuale, il corrispondente livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica e l’anzianità nella posizione.**

R12.

Premesso che né il Bando né la restante documentazione di gara prevedono alcun obbligo di assunzione del personale dell’Impresa uscente, e fatti comunque salvi gli eventuali obblighi in tal senso previsti dai CCNL di riferimento e/o da accordi regionali, territoriali, etc. applicati dall’Impresa Aggiudicataria, si forniscono i seguenti dati, ricevuti dagli attuali esecutori dei servizi oggetto dell’appalto:

* 3 operai con il CCNL “IGIENE AMBIENTALE”, full-time, 3° livello
* 1 operaio con il CCNL “ FACCHINAGGIO”, full-time, 3° livello
* 1 impiegato assunto con il CCNL “METALMECCANICI”, full-time, 3° livello
* 1 impiegato assunto con il CCNL “ METALMECCANICI”, full-time, 4° livello